



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 20/04/2022

OGGETTO: Istanza presentata d'ufficio prot. 9004 del 11/3/2021 e riferita a ... di & c. sas; Rif prot. Ge.Di. Nr. 510. NON AMMISSIONE PARZIALE alla massa passiva della liquidazione

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 18,15, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

VISTA l'istanza pervenuta d'ufficio in data 11/3/2021 prot. 9004 e riferita alla ditta di
 . sas per il presunto credito vantato nei confronti del Comune di Favara per un importo totale di € 746.287,91;

CONSIDERATO che con nota prot. 10015 del 18/03/2021 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità PARZIALE della pretesa creditoria, limitatamente all'importo di euro 743.826,07, e conseguente ammissibilità alla massa passiva della restante somma pari ad euro 2.461,84;

DATO ATTO che, per effetto di quanto precede, in data 02/08/2021, con nota prot. 28936, lo scrivente OSL comunicava preavviso di rigetto parziale per le motivazioni dettagliatamente riportate nella nota e che qui si intendono integralmente riportate e confermate;

DATO ATTO che il creditore, per il tramite del proprio legale, con nota dell'11 agosto 2021, assunta al protocollo dell'ente in data 31 agosto 2021 prot. 32229, formulava istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che con nota prot. 32536 del 1/9/2021 l'OSL trasmetteva al creditore istante copia delle attestazioni d'ufficio nella stessa nota specificate ed assunte a supporto dell'istruttoria espletata;

DATO ATTO che con nota prot. 35904 del 20/09/2021 il creditore formulava le sue osservazioni e contestava le motivazioni poste a base del preavviso di rigetto di cui alla comunicazione prot. 28936 del 2/8/2021, allegando, in particolare, nr. 3 richieste di aggiornamento canone e revisione prezzi datate rispettivamente 30/12/2014 – 31/12/2010 e 28/12/2016: documenti fino a detto momento da nessuno prodotti e portati a conoscenza dell'OSL;

DATO ATTO che, per effetto di dette osservazioni, l'OSL, con nota prot. 41578 del 27/10/2021 sospendeva gli effetti del preavviso di rigetto parziale ed informava il creditore che ogni ulteriore determinazione a riguardo sarebbe stata comunque preceduta da ulteriore preavviso;

DATO ATTO che veniva disposto dunque un approfondimento istruttorio a carico dei competenti uffici (nota prot. 40650 del 21/10/2021);

DATO ATTO che, a seguito del suddetto approfondimento istruttorio e preso atto delle risultanze dello stesso come da diverse comunicazioni ricevute dal competente ufficio (da ultimo, le note prot. 41954 del 29/10/2021, prot. 42601 del 4/11/2021, prot. 43138 del 8/11/2021, 43288 del 9/11/2021 e 44576 del 17/11/2021) in data 15/12/2021 con nota prot. 48876 l'OSL comunicava al creditore la conferma del preavviso di rigetto parziale come già formulato nella precedente nota del 02/08/2021 prot. 28936;

DATO ATTO che il creditore formulava richiesta di accesso agli atti con nota prot. 48974 del 15/12/2021 riservandosi di produrre osservazioni al preavviso. Detta richiesta, a seguito di interlocuzioni tra OSL, creditore e competente ufficio dell'ente, è stata da quest'ultimo riscontrata per competenza con comunicazione prot.n. 8105 del 24/02/2022, nella quale si indicavano, unitamente alla disponibilità, le modalità ed i termini di esercizio del richiesto diritto di accesso agli atti, di cui questa Commissione ha preso atto;

DATO ATTO che a tale ultima comunicazione dell'ufficio competente non ne hanno fatto seguito altre del creditore, né si conoscono altre iniziative intraprese a riguardo, si ritiene necessario dare seguito al procedimento di competenza di questa Commissione;


CONSIDERATE E CONFERMATE quindi le motivazioni che hanno condotto al preavviso di parziale rigetto della pretesa creditoria come già espresse nelle note prot. 28936 del 2/8/2021 e prot. 48876 del 15/12/2021 e qui di seguito riportate:

"...Nello specifico, preliminarmente si deve prendere atto che la competenza temporale dello scrivente OSL riguarda fatti ed atti di gestione antecedenti il 31/12/2015; per l'effetto, non risultano ammissibili alla massa passiva le pretese creditorie da riferirsi (leggasi maturate) in epoca successiva a tale data.

Ulteriormente a ciò, e con specifico riferimento alla parte di credito riferibile alla competenza dell'OSL, secondo indirizzo prevalente (se non costante) della giurisprudenza, il diritto alla revisione del prezzo contrattuale dell'appalto si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 del Codice Civile.

A tenore di detto indirizzo giurisprudenziale (CdS Sez III sent. 19/7/2011 n. 4362 e sent. 1/2/2012 n. 504) la parte interessata ha l'onere di attivarsi per ottenere il compenso revisionale entro un tempo ragionevole per provocare una decisione dell'Amministrazione e tale termine non può essere superiore a quello stabilito per la prescrizione dei diritti di credito. In particolare, considerata la natura non disponibile del diritto in parola, nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto può essere fatto valere, la richiesta deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 C.C.

Nel caso di specie, nel corso degli anni in cui il rapporto contrattuale si è svolto, non risulta allo scrivente OSL che la parte interessata abbia interrotto il corso della prescrizione in quanto non ha mai richiesto



all'Ente Comunale il riconoscimento e/o il pagamento dei detti compensi. Solo al termine del rapporto contrattuale essa ha richiesto alla Stazione appaltante di "... predisporre fin da ora i conteggi revisionali ...".

Devono pertanto ritenersi prescritte (a tutti gli effetti e quindi anche la determinazione della base di calcolo dei compensi revisionali relativi agli anni non prescritti) le somme per i compensi revisionali maturati prima del quinquennio antecedente il 17/07/2018.

Nel combinato disposto di quanto precede, l'ufficio ha quindi determinato la pretesa creditoria riferibile alla competenza dello scrivente OSL nell'importo di euro 2.461,84. Da cui scaturisce il presente preavviso di non ammissione alla massa passiva del restante importo di euro 743.826,07...

...a riscontro della vostra nota prot. 35904 del 20/09/2021 ulteriormente si specifica quanto segue:

- 1) Il creditore istante allega alla suddetta nota n. 3 richieste di revisione prezzi datate 27/12/2006, 30/12/2010 e 29/12/2014. Dette tre note, unitamente a quella già allegata al D.I. del 17/07/2018, a detta del creditore dovrebbero validamente supportare l'intera pretesa creditoria stante che, per loro effetto, "nessuna prescrizione è maturata".
- 2) Con nota prot. 42601 del 4/11/2021 il Direttore dei Lavori testualmente attesta "di non avere ricevuto le richieste in esame da parte dell'Impresa. Se alcuna altra richiesta finalizzata ad ottenere la revisione prezzi per l'appalto citato".
- 3) L'esame delle complessive quattro richieste di revisione mostra come soltanto quella del 17/07/2018 risulta regolarmente assunta al protocollo generale dell'ente (nr. 35834) e, sebbene non correttamente indirizzata al Direttore dei Lavori, comunque di essa l'OSL ha ritenuto di dover tenere conto pervenendo all'ammissibilità alla massa passiva della somma di euro 2.461,84.
- 4) Le tre richieste del 2006, 2010 e 2014 non sono assunte al protocollo generale dell'ente e si limitano ad avere indicato un presumibile protocollo interno d'Ufficio che nessuna validità probatoria può avere.
- 5) Per la P.O.4, il responsabile, con nota prot. 43138 del 08/11/2021, a seguito di specifica richiesta dell'OSL, nel trasmettere a questa OSL la copia del registro utilizzato come protocollo interno, attesta che "Non risulta che sia individuato un responsabile della tenuta; sul registro di protocollo interno non è riportato chi sia il soggetto che abbia protocollato; detto registro non prevede modalità per garantire, in chiusura di esercizio, registrazioni retrodatate; per le tre richieste in questione (2006 - 2010 - 2014) si tratta dell'ultima registrazione dell'anno riportata nel registro".
- 6) Per la P.O.6 il Responsabile, con nota prot. 44576 del 17/11/2021, attesta che "ha trovato questi atti nel fascicolo a seguito di richiesta dell'OSL e in precedenza non li aveva mai visti. E precisa che il protocollo interno dell'Ufficio viene utilizzato esclusivamente per assegnare pratiche agli uffici e che detti registri non hanno valenza per gli utenti e usati a volte per sole note interne, stante che detti registri non erano e non sono vidimati, né lo sono mai stati ed in uso già da chi mi ha preceduto. Non vi erano addetti specifici per l'uso del protocollo interno, proprio perché utilizzati per assegnare le pratiche ai vari uffici".

Si rileva quindi che le osservazioni presentate dal creditore non sono utili al superamento della eccezione di prescrizione che ha determinato la previsione di parziale non riconoscibilità della pretesa creditoria, e che specificatamente le tre note del 2006, 2010 e 2014, non essendo state acquisite al protocollo generale dell'ente, non possono essere considerati documenti validi ad interrompere la prescrizione.

Devono pertanto ritenersi prescritte (a tutti gli effetti e quindi anche ai fini della determinazione della base di calcolo dei compensi revisionali relativi agli anni non prescritti) le somme per i compensi revisionali maturati prima del quinquennio antecedente il 17/07/2018...";

CONSIDERATO che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

RITENUTO pertanto che la partita creditoria in esame non presenta, limitatamente all'importo di euro 743.826,07, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, mentre viene ammessa alla massa passiva limitatamente al complessivo importo di euro 2.461,84;

VISTO l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTO l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

RICHIAMATI:

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
2. Di non ammettere parzialmente alla massa passiva della liquidazione, limitatamente all'importo di euro 743.826,07 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la domanda d'ufficio presentata nell'interesse della ditta _____ di _____ c. sas acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 9004 del 11/03/2021, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 746.287,91;
3. Di non ammettere alla massa passiva, come già preavvisato al creditore, qualunque ulteriore somma per la quale si dovesse avanzare pretesa anche in ordine a quanto indicato nel Ricorso ex art. 118 C.P.A. presentato dal creditore al TAR di Palermo (R.G. 954/2020 e Reg. Prov. Pres. n. 364/2021) trattandosi, peraltro, di azione di esecuzione intrapresa dopo la dichiarazione del dissesto.
4. Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
5. Di dare atto che, per la restante somma richiesta, e pari ad euro 2.461,84, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione, secondo quanto disposto da questa Commissione con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019;
6. Di dare atto che la suddetta somma ammessa alla massa passiva e pari ad euro 2.461,84 non presenta la necessaria copertura di bilancio nella contabilità dell'ente e rappresenta quindi debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1) lett. e) del TUEL.
7. **TRASMETTERE** pertanto, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ed al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 23 co. 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
8. **DISPORRE**, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo alla ditta _____ di _____ sas sia direttamente (pec: _____) che per il tramite del suo procuratore Legale _____;

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito



istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara.
- Al Responsabile dell'Area legale del Comune di Favara.
- Al Responsabile dell'Area lavori pubblici del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area urbanistica del Comune di Favara.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale previa redazione, lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue.


Il Presidente, alle ore 18,55, dichiara chiusa la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona



Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina




Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **21 APR 2022**
all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li _____

IL MESSO COMUNALE

(_____)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)